

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

42.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORDANO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):		<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Zoso: Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente il voto della prova scritta di cultura generale di concorso a posti di direttore didattico (2460) . . . . .	508	Norme interpretative e di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sulla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti (2402) . . . . .	516
PRESIDENTE . . . . .	508, 510	PRESIDENTE . . . . .	516, 523
BROCCA, <i>Relatore</i> . . . . .	508, 510	CASATI, <i>Relatore</i> . . . . .	516, 520, 523
DE GREGORIO . . . . .	510	FALCUCCI FRANCA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	520
SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	510	RAICICH . . . . .	518
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):		<b>Proposte di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (2577) . . . . .	510	Senatori De Giuseppe ed altri: Equipolenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (2152);	
PRESIDENTE . . . . .	510, 512, 515		
BIANCO, <i>Relatore</i> . . . . .	511, 514, 515		

## VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1978

	PAG.
RENDE: Equipollenza della laurea in scienze economiche e sociali dell'università della Calabria con la laurea in economia e commercio e la laurea in scienze politiche (80) . . . . .	523
PRESIDENTE . . . . .	523, 525
MEZZOGIORNO, <i>Relatore</i> . . . . .	524, 525
RAICICH . . . . .	525
SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	525
VILLARI . . . . .	525
<b>Votazioni segrete:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	525

**La seduta comincia alle 9,55.**

QUARENGHI VITTORIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge Zoso: Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente il voto della prova scritta di cultura generale di concorso a posti di direttore didattico (2460).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Zoso: « Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente il voto della prova scritta di cultura generale di concorso a posti di direttore didattico ».

Il relatore onorevole Brocca, ha facoltà di svolgere la relazione.

BROCCA, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'interpretazione autentica dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, proposta dal collega Zoso, rinvia ad una breve considerazione preli-

minare di carattere matematico. Non ritengo necessario illustrare il significato che ha per tutti noi un rapporto matematico, né intendo soffermarmi sul concetto di frazione, con tutte le sue proprietà, in quanto non è questa la sede per la discussione di questioni matematiche ed in quanto ognuno di noi è a conoscenza del valore di questi termini.

Mi sia invece consentita qualche semplice annotazione, che ci aiuterà a capire il senso della proposta di legge di iniziativa del deputato Zoso. Ci sono delle frazioni equivalenti, che esprimono un uguale rapporto. Quando si attribuiscono dei voti, questi possono essere dati su base 10 o su altre basi. Sei decimi è un voto equivalente a ventiquattro quarantesimi e a trenta cinquantesimi, così come sette decimi è un voto equivalente a ventotto quarantesimi e a trentacinque cinquantesimi o a 24,5 trentacinquesimi, ove la base sia espressa con il numero 35. Un confronto tra le frazioni è possibile solo se si ricerchi un denominatore comune. Non è possibile fare un confronto dei numeratori senza tenere presente i denominatori. La ricerca di un denominatore comune impone un moltiplicatore, che deve essere applicato ai numeratori diversi, perché diverse sono le basi, cioè i denominatori.

Un concorrente ad un qualsiasi concorso viene valutato in decimi, riportando la votazione di sette decimi; se questa votazione deve essere poi tenuta presente in concorsi successivi, in cui il punteggio non viene più assegnato su base decimale, ma su altra base, questo concorrente, al fine di non essere danneggiato e perché le sue prove siano valutate sempre nello stesso modo, deve vedere riportato il voto inizialmente espresso in decimi su un'altra base. Quindi, il punteggio che in successivi concorsi fosse espresso in quarantesimi, dovrebbe essere riportato in decimi, ovvero il punteggio espresso in decimi dovrebbe essere riportato in quarantesimi.

Non mi pare che sarebbe secondo logica considerare soltanto i numeratori come punteggio, quando i denominatori pos-

sono essere su base decimale, quarantesimale o cinquantalesimale. Si avrebbero, seguendo questo criterio delle strane graduatorie. Considerando soltanto il numeratore e dovendo fare una graduatoria di concorrenti che abbiano riportato le votazioni di sette decimi, trentacinque cinquantalesimi e ventotto quarantesimi, faremmo una graduatoria di merito completamente abnorme, collocando molto più in alto chi abbia riportato trentacinque (ignorando che si tratta di cinquantalesimi) rispetto a colui che abbia preso 7 (ignorando che si tratta di decimi).

Queste considerazioni di carattere matematico mi sembrano necessarie per capire la differenza che esiste nella legge 31 maggio 1974, n. 417, tra un voto espresso in trentacinquesimi (all'articolo 133) e un voto espresso in quarantesimi (all'articolo 33).

L'articolo 133 afferma che alla prova orale del prossimo concorso a posti di direttore didattico dovranno essere ammessi tutti gli insegnanti che hanno sostenuto precedenti concorsi ottenendo nella prova di cultura generale una votazione non inferiore ai sette decimi e in quella di legislazione scolastica una votazione non inferiore a sei decimi; mentre il voto della prova scritta di cultura generale sarà riportato in trentacinquesimi.

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, affronta il problema delle graduatorie di merito degli aspiranti direttori didattici che hanno partecipato normalmente ai concorsi, precisando che le prove di esame devono essere superate con un voto non inferiore ai ventotto quarantesimi.

Quale interpretazione dare a tale difformità? A me pare che il legislatore non intendesse esprimere una volontà punitiva nei riguardi di chi aveva affrontato un precedente concorso più impegnativo e mi sembra che si possa dare una spiegazione molto semplice: quella di un errore tecnico, materiale di scrittura. Poiché era richiesta nei passati concorsi la votazione di trentacinque cinquantalesimi, si è com-

messo l'errore di scrivere « trentacinquesimi », tenendo conto del numeratore invece che del denominatore. Non mi pare che si possa dare altra interpretazione all'infuori di un errore materiale.

Confortano tale interpretazione due interventi del Governo, tendenti a precisare la questione. Nella risposta ad una interrogazione presentata dal deputato Lamorte, il Governo ha implicitamente ammesso l'errore, chiarendo che probabilmente la volontà del legislatore era un'altra e che non vi sarebbero state difficoltà a riportare la votazione in quarantesimi — e non in trentacinquesimi — all'atto della redazione della graduatoria definitiva degli insegnanti concorrenti nei precedenti concorsi, secondo uno schema che il Governo ha indicato al deputato Lamorte e che è riportato nella relazione alla proposta di legge in esame.

Il Ministero rispose in seguito ad una nuova interrogazione del deputato Zoso, il quale chiedeva come mai nel bando di concorso a 1025 posti di direttore didattico non si fosse provveduto a correggere l'errore materiale in questione. Il Governo ha precisato che nel bando di concorso a posti di direttore didattico non è apparso opportuno richiamare i termini tecnici relativi all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto il rapporto matematico già indicato in risposta all'interrogazione del deputato Lamorte è stato ritenuto di mera esecuzione di norma di legge, e quindi un atto possibile in via semplicemente amministrativa.

Sono ora in corso di svolgimento gli orali del concorso a 1025 posti di direttore didattico, bandito con decreto del 28 gennaio 1977, e pare che l'orientamento del Ministero sia cambiato.

Il Governo ha dichiarato di volersi rimettere alle decisioni della Commissione e a noi sembra giusto — anche per non contraddire la precedente interpretazione del Governo stesso — correggere l'errore materiale commesso, onde evitare strane interpretazioni: c'è infatti qualcuno che

sostiene che fosse precisa volontà del legislatore valutare in maniera diversa i partecipanti ai due concorsi, assegnando ai secondi un punteggio inferiore.

Esprimo quindi il mio parere favorevole alla proposta di legge Zoso ed invito la Commissione a volerla approvare.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**DE GREGORIO.** La nostra unica perplessità, signor Presidente, non riguarda il merito della proposta di legge, bensì la opportunità di procedere per legge alla definizione di un argomento così minuto, che a nostro avviso poteva essere risolto in sede amministrativa, con una interpretazione basata sui più elementari criteri di equità. Poiché però c'è stato confermato che vi sono perplessità anche all'interno dei competenti uffici del Ministero, siamo d'accordo a che questo provvedimento venga approvato, anche per evitare il contenzioso che potrebbe nascere per iniziativa di chi fosse eventualmente danneggiato da una o dall'altra interpretazione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

**BROCCA, Relatore.** Non ho altro da aggiungere, signor Presidente, e posso quindi limitarmi a prendere atto del parere favorevole espresso dall'onorevole De Gregorio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

**SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo — come ha già anticipato il relatore — si rimette alle decisioni della Commissione, proprio perché ha qualche difficoltà ad assumere un atteggiamento preciso, anche

se il suo primo orientamento (espresso nelle risposte alle interrogazioni degli onorevoli Lamorte e Zoso) era chiaramente sulla stessa linea della proposta di legge in esame. Avevamo già detto che il rapporto andava calcolato in quarantesimi che si sarebbe trovato sicuramente il modo di omogeneizzare la norma contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. Successivamente però sono emersi diversi orientamenti in seno alla commissione d'esame, come risulta da alcune dichiarazioni ufficiali. Per superare questa situazione non lineare, riteniamo opportuno questo provvedimento legislativo, che serve a manifestare l'interpretazione autentica del Parlamento. Comunque, viste le contrastanti posizioni assunte dall'amministrazione, ritengo opportuno che il Governo si rimetta alle decisioni della Commissione.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo unico che, non essendo stati presentati emendamenti, sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta:

« Il voto della prova scritta di cultura generale di cui all'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è rapportato ai valori espressi nel seguente rapporto proporzionale su base 40:

35/50	=	28/40
36/50	=	28,8/40
37/50	=	29,6/40
38/50	=	30,4/40
39/50	=	31,2/40 ».

**Discussione del disegno di legge: Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (2577).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato.

Informo la Commissione che, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione, possiamo procedere — data l'urgenza del provvedimento — allo svolgimento della relazione e alla discussione sulle linee generali, rinviando l'esame degli articoli ad un'altra seduta.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bianco.

BIANCO, *Relatore*. Il 31 dicembre prossimo scadrà il piano predisposto dall'Istituto nazionale di fisica nucleare per il quinquennio 1974-1978 e il Governo con questo provvedimento intende assegnare uno stanziamento-ponte di 25 miliardi all'Istituto stesso, visto che ancora non è stato approvato il piano per il quinquennio successivo, tempestivamente predisposto dall'ente fin dal marzo del 1978, ma portato all'esame del CIPE soltanto il 5 agosto. In quella sede il CIPE ha dato alcune indicazioni, alcune direttive: da una parte ha approvato il piano in questione, dall'altra ha dato specifiche indicazioni all'Istituto nazionale di fisica nucleare per l'attuazione dello stesso. Si tratta di indicazioni che recepiscono criteri che si vanno facendo strada nell'ambito della ricerca scientifica: quelli cioè della necessità di ubicare nuove iniziative di ricerca nel Mezzogiorno e di destinare risorse alla prosecuzione di quella che nello stesso parere del CIPE viene definita « fisica moderna ».

È in ordine a tali indicazioni che ritengo che il relatore debba formulare alcuni rilievi. Il previsto finanziamento di 25 miliardi serve soltanto a coprire le spese dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e non ad avviare le nuove iniziative. Il piano in questione prevedeva, fin dal 1978, l'avvio di alcune iniziative strumentali di grande interesse, tra cui il ciclotrone subconduttore, da ubicare forse nel Mezzogiorno; il progetto « Ala », che è progetto di grande interesse nel campo della fisica subnucleare; il progetto « Alfa », che ha per obiettivo la prosecuzione della ricerca scientifica nel campo del nucleo.

Purtroppo, tali iniziative non possono trovare avvio per mancanza di adeguati finanziamenti. La richiesta iniziale dell'Istituto di fisica nucleare per il 1978 era di 38 miliardi e 850 milioni. Sono stati dunque cancellati 13 miliardi, che costituiscono poi i finanziamenti che soli consentirebbero l'avvio delle iniziative cui mi sono sopra riferito nel campo della fisica moderna.

Da fonte informale si sa che il Governo è disponibile, con variazioni di bilancio, a prevedere il piano in questione. Sotto certi aspetti, dunque, tenendo conto della situazione nella quale si trova il Governo di dover riverificare il suo piano finanziario per il 1979, ritengo opportuno non respingere la proposta di legge in esame.

Qualcosa, per altro, ritengo debba essere detto sulla importanza dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, su quel che lo stesso rappresenta per la ricerca scientifica nel nostro paese. L'INFN, sostanzialmente, ha la funzione di costruire, gestire e mettere a disposizione dei ricercatori italiani mezzi di indagine nel campo della fisica nucleare fondamentale. Trattasi di iniziative concernenti gli acceleratori di particelle ed i mezzi di calcolo, che non possono essere realizzati nell'ambito delle strutture universitarie esistenti. Credo sia superfluo insistere con i colleghi sulla importanza culturale e scientifica dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Il rischio rilevante che si corre, per altro, è quello di vedere regredire detto istituto, ove non intervengano i finanziamenti richiesti e, conseguentemente, non si realizzi la piena attuazione di quel piano che, in linea di massima, è stato approvato dal CIPE. Le iniziative, infatti, che nel campo della ricerca scientifica l'Istituto nazionale di fisica nucleare aveva preso intorno agli anni settanta (elettronsincrotrone ed « Adone », a Frascati), sono oggi largamente superate per ricerche di fisica subnucleare. A Frascati, per esempio, « Adone » è ormai utilizzato per altri campi

della fisica; non esiste quindi in Italia alcun acceleratore che consenta l'analisi della fisica subnucleare. Di qui l'esigenza di dar vita ad un progetto come quello «Ala» (sono le iniziali delle parole «anello a luminosità alta»), che prevede l'effettuazione di alcune ricerche a livello internazionale. Si tratta di un acceleratore di caratteristiche altamente competitive per le ricerche in fisica subnucleare, che tende sostanzialmente a dotare l'Italia di uno strumento a livello internazionale. Accanto a tale progetto vi è quello — cui pure ho già accennato — denominato «Alfa», che dovrebbe essere sostanzialmente un acceleratore circolare che prende «fiotti» di elettroni estremamente intensi e brevi, utilizzandoli con difficoltà per gli esperimenti da parte del LINAC, e li diluisce lungo tutto l'anello, in modo da ottenere un fascio di elettroni utilizzabile con cui compiere studi di fisica nucleare mediante interazioni elettrone-nucleo. È una struttura che dovrebbe affiancare il progetto «Ala», mantenendo l'Italia in una condizione di competitività con gli altri paesi ricercatori nel settore mediante la utilizzazione di tecnologie di punta.

Si tratta, quindi, di iniziative che a mio avviso dovrebbero avere l'appoggio della classe politica e del Governo ma che, allo stato, rischiano di non essere portate avanti, ove non vi sia al riguardo una adeguata decisione nel prossimo periodo.

Il progetto di legge in esame tende ad affrontare con immediatezza le necessità dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Ne raccomando, quindi, una rapida approvazione, anche perché l'istituto in questione non debba essere costretto a ricorrere ai soliti strumenti di finanziamento, costituiti dalle esposizioni finanziarie. Ripeto, rivolgo alla Commissione un invito per una rapida approvazione del provvedimento. Vorrei, altresì, chiedere al Governo che in questa sede, sia pure in via puramente «promissoria» (non compromissoria), disponga l'aumento dello stanziamento a 38 miliardi e 850 milioni

(è la richiesta minima dell'Istituto nazionale di fisica nucleare).

Ribadisco ancora una volta un concetto formulato all'inizio di questo intervento: ove il finanziamento che ho detto non dovesse intervenire, nel prossimo anno il rischio della disgregazione delle strutture dell'istituto in questione diventerebbe rilevante, così da far perdere all'Italia le condizioni di favore e di prestigio di cui attualmente gode. Il ritardo, anche di un solo anno, nella partenza del piano quinquennale vanificherebbe di fatto quanto finora prodotto nel settore.

Concludo, ribadendo la necessità che il disegno di legge sia rapidamente approvato e che si manifesti da parte del Governo la volontà di disporre un adeguato finanziamento delle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAICICH. Altri colleghi, onorevole Presidente, interverranno nel merito del provvedimento. Desideravo solo, preliminarmente, fare un richiamo nell'interesse della sollecitudine dei nostri lavori. Dall'ultima parte dell'intervento dell'onorevole relatore, mi è parso di intendere — anche se la questione non è stata formalizzata — che egli sarebbe dell'avviso di proporre un emendamento relativo all'aumento del contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare da lire 25 miliardi a lire 38 miliardi circa.

Qualora fosse questa la intenzione dell'onorevole Bianco, troverei un po' «bizantino» chiedere alla competente Commissione di formulare il suo parere, vincolante, sulla cifra di cui al disegno di legge — 25 miliardi — e non su quella relativa ad un possibile emendamento che rechi un aumento di 13 miliardi di tale cifra.

PRESIDENTE. Qualora l'onorevole relatore intenda formalizzare la sua proposta di emendamento tendente ad incrementare lo stanziamento previsto, lo pre-

gherei di provvedere subito affinché, nel sollecitare il parere della Commissione bilancio nella giornata di oggi o di domani, le si possa sottoporre anche il testo dell'emendamento formulato sul quale la Commissione stessa potrà pronunciarsi.

TESSARI ALESSANDRO. Condivido le osservazioni del relatore, onorevole Bianco, ed anche la mia parte politica intende esprimere un parere favorevole su questo disegno di legge. Tuttavia vi sono alcune perplessità, derivanti dal modo in cui procediamo in questo settore, collegate ad un limite che incontrano i lavori parlamentari nel campo della ricerca scientifica.

Ci troviamo di fronte in pratica a decisioni assunte dal CIPE che concernono un piano di lavoro dell'INFN che in sostanza è estraneo ad un vero e proprio confronto parlamentare: in altri termini, ci accingiamo a compiere una operazione di indubbio rilievo anche finanziario, senza disporre della documentazione necessaria per consentire ai partiti della maggioranza e dell'intero Parlamento di pronunciarsi in merito con una cognizione che renda più consistente politicamente il giudizio sul provvedimento in esame.

È auspicabile una sollecita conclusione dell'iter di riforma dell'intera ricerca scientifica, per fornire una risposta alle esigenze ed alle carenze che si registrano nel legiferare con questa settorializzazione. Come ben sa l'onorevole relatore, nel disegno di legge-quadro sulla ricerca scientifica si privilegia il momento del confronto parlamentare nella redazione del programma nazionale della ricerca, cui afferiscono tutti i settori che attualmente operano separatamente. Sarebbe quanto mai opportuno un raccordo con l'INFN ed un conseguente rilancio e potenziamento dei relativi programmi di ricerca.

Nella relazione che accompagna il presente disegno di legge può essere considerata una anomalia la possibilità di consentire un massiccio finanziamento per il rilancio dell'attività considerata, con riferimento ad un quadro generale che presenta grandi lacune. Nella stessa relazione

si accenna ad una pratica interazione tra l'INFN e l'università italiana, mentre sappiamo (anche per i fatti di questi giorni) quanto sia carente tale rapporto non solo per quanto concerne la situazione del personale universitario che opera in questo ente, ma anche per le relazioni tra le strutture universitarie e quelle della ricerca pubblica nel nostro paese.

Operiamo in una sorta di carenza di informazione; conosciamo le motivazioni che hanno indotto il CIPE a decidere il potenziamento finanziario dei piani quinquennali, ma siamo convinti che non soltanto i singoli interventi di settore, ma soprattutto quelli riguardanti strategie pluriennali, debbano risolversi in un momento di confronto parlamentare. L'abbandono della vecchia maniera di legiferare per settori-stralcio ed interventi disarticolati può concretamente realizzarsi, se il Parlamento affronta le strategie pluriennali, ma non abbiamo registrato notevoli progressi in questa direzione, se pensiamo alla scarsa connessione tra la politica universitaria, la gestione degli enti di ricerca e il disegno di legge oggi al nostro esame: è mancato un confronto non solo nel merito, ma anche sulle possibilità, sugli orientamenti che si offrono al Parlamento per soddisfare l'esigenza di un quadro di comando nell'ambito della ricerca scientifica e per varare il progetto di riforma generale della ricerca scientifica e tecnologica, che può costituire una risposta più puntuale alle richieste avanzate dall'INFN.

Anche nel corso del dibattito sulla riforma della ricerca scientifica si prospettano soluzioni già superate; né sappiamo quale approdo daranno le forze politiche alla battaglia per il disegno di legge-quadro su tale ricerca; il progetto unificato di ricerca scientifica incontra limiti (che probabilmente continueranno ad esistere anche dopo il varo del progetto), tra i quali quello rappresentato dal rischio di non giungere alla creazione d'una struttura unificante della ricerca scientifica, anche in rapporto con settori diversi dai Ministeri, oltretutto con la figura del ministro competente, investito di poteri diversi dagli attuali.

Gli onorevoli Bianco e Giordano hanno concretamente contribuito alla redazione del testo unificato di tale disegno di legge, e sanno che l'INFN resterà un momento della pubblica istruzione alle dipendenze del rispettivo Ministero; il CNEN rimarrà alle dipendenze del Ministero dell'industria; pur con il disegno di legge-quadro di riforma andremo ancora verso un raccordo fra strategie di ricerca soltanto a livello di CIPE. Dobbiamo accelerare il momento di raccordo con il CIPE, ma anche quello di una discussione parlamentare sui piani pluriennali di ricerca, affinché il provvedimento che ci occupa possa contribuire al rilancio di programmi di fisica moderna ed all'incremento di una politica di investimento in questo settore.

Rilevato e sottolineato questo elemento preoccupante (è una critica che rivolgo in certo senso a noi stessi, per il ritardo con cui provvediamo a dare una puntuale risposta a questa domanda e per le lentezze che ancora paralizzano l'iter del disegno di legge di riforma del settore), la mia parte politica, a conoscenza del contenuto di questo programma quinquennale e della necessità che l'ente ha di essere rilanciato in tutta la sua potenzialità, pur denunciando questi limiti non può sottrarsi dall'esprimere un giudizio positivo sul merito della questione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bianco.

**BIANCO, Relatore.** Vorrei ribadire un concetto che il collega Tessari ha espresso e che mi trova consenziente: quello cioè della necessità di un coordinamento nel campo della ricerca scientifica in ogni settore, per evitare duplicazioni ed anche dispersioni. Per quanto riguarda il piano che l'INFN ha predisposto, ci sono campi in cui operano altri settori della fisica (vedi il problema della struttura della materia): una mancanza di coordinamento tra l'INFN ed altri gruppi di fisici, che operano per esempio nell'ambito del

CNR, comporta dispersioni di energie e forse anche di mezzi.

Detto questo, credo che si possa confermare un giudizio altamente positivo sull'istituzione e sulla sua capacità di mantenersi ad un livello elevato di ricerca scientifica. L'INFN, con le iniziative nate intorno al 1970, ha aperto campi nuovi nel settore della fisica subnucleare: basta ricordare i riconoscimenti che ha avuto a livello internazionale. Cito il professor Perl che, in un congresso ad Amburgo, ha affermato che se l'« Adone » avesse avuto energia più elevata, l'importante scoperta del leptone pesante sarebbe stata fatta dal laboratorio di Frascati. Si tratta di settori che hanno mantenuto un buon livello competitivo in campo internazionale.

Il rischio grosso è che si assicuri allo Istituito solo una mera sopravvivenza. Vorrei a questo proposito correggere il collega Tessari, che nel suo intervento ha affermato che questo disegno di legge rappresenterebbe un potenziamento: il potenziamento è previsto dal CIPE e dal piano quinquennale, ma il disegno di legge è volto sostanzialmente a concedere un contributo per la mera sopravvivenza dello INFN (non a caso il contributo è pari a quello dell'anno precedente). Sappiamo che nel campo della ricerca scientifica, se non vi è un progresso, un potenziamento, si rischia di regredire o comunque di rimanere nella stessa situazione; di qui la necessità di intervenire perché il piano venga approvato e siano stanziati delle somme adeguate.

Io ho presentato un emendamento, che spero possa essere accolto dal Comitato pareri della Commissione bilancio; ma ribadisco che mi basterebbe una assicurazione del Governo in quel senso, perché vorrei ricordare che il disegno di legge prevede anche la possibilità di intervenire con variazioni di bilancio, con una procedura interessante, per i prossimi anni. Vi è quindi una possibilità di manovra da parte del Governo, per adeguare all'attuazione del programma la somma di 249 miliardi prevista dal piano quinquennale. Il piano, ripeto, è stato approvato; mi pare comunque necessario non ritardare l'iter

di approvazione del disegno di legge, per evitare che vi siano soluzioni di continuità dell'attività, assolutamente dannose per lo Istituto. In sintesi, occorrono e lo stanziamento di sopravvivenza e la possibilità di provvedere immediatamente al decollo del piano quinquennale.

**SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il relatore ha adeguatamente sottolineato l'importanza dell'Istituto e l'urgenza dell'intervento. Io lo ringrazio vivamente, perché è stato particolarmente efficace nell'illustrare questi aspetti del problema.

Mi limito a far presente, in relazione alla precisa richiesta del relatore, che il Governo in questo momento non è in grado di accogliere l'emendamento che l'onorevole Bianco ha ritenuto di presentare formalmente, perché sia aumentata la cifra di spesa adeguandola alle esigenze per lo sviluppo dell'attività dell'Istituto, affinché lo stanziamento non costituisca un mero strumento di sopravvivenza, come diceva il relatore. In effetti, al momento il Governo è in grado soltanto di assicurare la sopravvivenza dell'Istituto, con questa cifra. Posso però dare formale assicurazione che è intendimento del Governo stanziare nel corso del 1979 un'altra cifra di 10 miliardi, che potrà essere assegnata all'INFN attraverso una nota di variazione del bilancio. Il Governo quindi, ripeto, non è in grado per il momento di aumentare i 25 miliardi previsti dal disegno di legge, però si impegna formalmente a riprendere in esame il problema e a risolverlo seppure non in termini ottimali, per lo meno in termini tali da consentire all'Istituto di raggiungere gran parte dei suoi obiettivi. L'anno prossimo si potrà procedere in modo abbastanza agile all'assegnazione dei mezzi indispensabili per l'Istituto: senza dover più fare ricorso a « leggine » particolari e straordinarie, in virtù del disegno di legge che stiamo esaminando, sarà possibile stanziare attraverso la legge di bilancio le somme indispensabili per l'attuazione del piano, somme che non potranno essere inferiori a quelle previste dal provvedimento al nostro esame.

In relazione a quanto ho dichiarato, ritengo opportuno non presentare formalmente questo emendamento alla Commissione finanze e tesoro per aumentare la somma prevista dal disegno di legge nella misura di cui parlava il relatore, cioè a 38 miliardi. Ciò infatti determinerebbe una perdita di tempo, dal momento che esigerebbe un accertamento, che si concluderebbe necessariamente in modo negativo e che provocherebbe un ritardo nell'approvazione del disegno di legge. Invece, abbiamo necessità assoluta di procedere con la massima celerità ed urgenza, perché lo Istituto è completamente privo di mezzi finanziari e si trova nella condizione di dover o arrestare la propria attività o ricorrere a quegli strumenti di finanziamento di cui parlava il relatore, che però non si presentano facilmente utilizzabili per le ragioni che lo stesso onorevole Bianco ha esposto.

Per questi motivi, invito la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo presentato dal Governo, al fine di poterlo varare con l'urgenza che è necessaria e che è stata illustrata in modo particolarmente efficace dal relatore.

**PRESIDENTE.** Poiché non è ancora pervenuto il parere obbligatorio della Commissione bilancio, non possiamo, a questo punto, passare all'esame degli articoli.

Al relatore vorrei far presente che, secondo quanto previsto dal regolamento, noi dovremmo far pervenire il suo emendamento alla Commissione bilancio solo quando fossimo passati all'esame degli articoli. Se ci riuscissimo nella giornata di domani, nel caso di approvazione di massima del suo emendamento, potremmo inviarlo domani stesso alla Commissione bilancio.

Se, invece, le dichiarazioni del sottosegretario fossero considerate soddisfacenti, invito il relatore a ritirare detto emendamento.

**BIANCO, Relatore.** Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una manifestazione di volontà politica del Governo che è stata espressa in una duplice sede. Infatti,

indubbiamente l'approvazione da parte del CIPE del piano quinquennale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare nella sua globalità significa già una prima solenne manifestazione da parte del Governo di attuazione del piano stesso. Vi è poi l'assicurazione del Governo che, per mezzo del sottosegretario, manifesta la sua volontà di trovare nelle « pieghe » del bilancio — attraverso una modifica dello stanziamento che può esser fatta in sede di variazione di bilancio — la somma di dieci miliardi per integrare quella di 25 miliardi e quindi avviare quel nuovo processo di ristrutturazione dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e la creazione di nuove macchine necessarie alla ristrutturazione stessa.

Di fronte a questa manifestazione di volontà del Governo e per non ritardare l'iter del disegno di legge, ritiro l'emendamento presentato, auspicando che si giunga celermente all'approvazione del presente provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni il prosieguo dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Norme interpretative e di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sulla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti (Parere della I e della V Commissione) (2402).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative e di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sulla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti ».

Prima di dare la parola al relatore, onorevole Casati, informo che la I Com-

missione affari costituzionali ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che la durata della posizione di comando, di cui all'articolo 2, sia ridotta da un quinquennio a un triennio e sia previsto un limite temporale alla validità della norma ».

Non ci è invece pervenuto il secondo dei pareri richiesti, quello della Commissione bilancio. Ritengo, pertanto, per l'esame di questo disegno di legge, di suggerire l'adozione della stessa procedura che abbiamo seguito per l'esame del precedente provvedimento, nel senso cioè di svolgere la relazione e la discussione sulle linee generali e quindi di sollecitare la V Commissione bilancio perché nella giornata di domani ci faccia pervenire il proprio parere. Dopodiché potremo passare all'esame degli articoli.

L'onorevole Casati ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CASATI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, inizio questo mio intervento caldeggiando presso la Commissione la approvazione di questo disegno di legge.

Il provvedimento in discussione risponde all'esigenza di soddisfare pienamente e concretamente l'intento del legislatore delegato nella creazione degli istituti regionali di sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale.

Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, emanato in attuazione dell'articolo 4, punto 8, della legge 30 luglio 1973, n. 477, recante deleghe al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, prevede fra l'altro l'istituzione del Centro europeo dell'educazione, con sede in Frascati, della Biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze, e degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo, in correlazione alla soppressione dei centri didattici nazionali e provinciali.

Poiché l'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 consente di istituire un istituto re-

gionale per ogni capoluogo di regione, sede di ufficio scolastico regionale o interregionale, possono essere istituiti soltanto 15 istituti regionali, e cioè in numero pari a quello degli uffici scolastici regionali o interregionali previsti nella tabella allegata alla legge 28 luglio 1967, n. 641, recante nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria.

Da ciò consegue che in correlazione alla competenza interregionale di alcuni dei predetti uffici scolastici, si avranno altrettanti istituti regionali anch'essi con competenza estesa a due regioni.

Tale riferimento del legislatore delegato alla strutturazione degli uffici scolastici regionali ed interregionali non appare però rispondente alle finalità proprie delle istituzioni che si vogliono porre in essere. Infatti, se si tiene conto che gli istituti regionali devono soddisfare le esigenze culturali di un determinato territorio, non appare possibile che vi possano essere istituti regionali costretti ad operare in ambito territoriale che abbraccia regioni aventi esperienze ed esigenze culturali a volte diverse.

Per tali ragioni, ritengo si debba accogliere la proposta del Governo di prevedere l'istituzione di un istituto regionale in ciascun capoluogo di regione.

Diversa è l'esigenza che motiva l'articolo 2 del provvedimento in discussione. Si tratta di chiarire la natura giuridica dell'atto amministrativo che consente l'utilizzazione di personale della scuola nei compiti di segretario dei predetti istituti, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica.

La norma interpretativa che propone il Governo chiarisce che in tal caso si pone in essere un provvedimento di comando, in conformità a quanto dispone l'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 nei confronti di altro personale della scuola chiamato a svolgere compiti presso le predette istituzioni.

Va però considerato che la proposta governativa non affronta compiutamente il problema, in quanto non tiene conto della gravosità dei compiti che saranno

affidati ai segretari degli istituti e della conseguente necessità di un adeguato compenso.

Le istituzioni che saranno poste in essere in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 dovranno svolgere un'intensa attività in campo pedagogico, specie in connessione alla riforma della scuola secondaria superiore. Si avverte infatti l'esigenza che tali istituzioni promuovano una capillare azione di ricerca e sperimentazione degli ordinamenti e di aggiornamento del personale, azione che può considerarsi alla base di un sano e proficuo rinnovamento delle strutture scolastiche.

Dobbiamo quindi domandarci se non sia il caso — pongo questo interrogativo alla Commissione, mentre personalmente mi riservo di presentare un emendamento all'articolo 2 — di concedere a questo personale comandato un'indennità particolare, speciale, non pensionabile, che integri il trattamento economico in una misura che può andare da un terzo fino alla metà del trattamento economico percepito. Mi rendo conto che una proposta di questo genere potrebbe avere effetti di trascinamento nei confronti di altre categorie e di altro personale che si trovasse in analoga situazione. Pertanto, ritengo necessario valutare bene in quale modo si possa adottare un provvedimento di questo genere.

Vorrei far presente alla Commissione che potrebbe anche darsi il caso che per alcuni di questi comandanti si verificasse addirittura una diminuzione della retribuzione. In queste condizioni si può facilmente intendere che potrebbe verificarsi una scarsa incentivazione all'impegno per il personale che dovesse trovarsi ad affrontare un onere di lavoro rilevante senza un corrispettivo economico, per di più in istituzioni nuove e importanti rispetto alla tematica di tutte le riforme di cui stiamo trattando, in riferimento alle esigenze di aggiornamento del personale della scuola. È dunque necessario mettere questo personale in condizioni di tranquillità economica, al fine di evitare che le nuove strutture vengano poste in essere con sacro impegno e con scarsa efficacia.

Chiedo dunque ai colleghi di prestare la necessaria attenzione nei confronti di questo problema, riservandomi poi di presentare, a questo riguardo, un emendamento all'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**RAICICH.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come nel caso del precedente provvedimento iscritto all'ordine del giorno odierno, vorrei fare delle osservazioni preliminari. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che ha già ottenuto il parere favorevole dalla Commissione affari costituzionali e che attende il parere della Commissione bilancio. A questo punto — cosa di per sé perfettamente legittima — sopravviene un'ipotesi di emendamento da parte del relatore. A mio avviso, la presentazione di tale emendamento dovrebbe dar luogo alla sua trasmissione alla Commissione bilancio, in quanto comporta un onere di spesa, ancorché non cospicuo, nonché alla sua trasmissione alla Commissione affari costituzionali. Infatti, tratta di funzioni del pubblico impiego e non dobbiamo dimenticare l'attenzione che la Commissione affari costituzionali ha dedicato in questo periodo al problema della « giungla retributiva ». Mi rendo conto che quanto proposto dall'onorevole relatore non è che un filo d'erba nella « giungla retributiva », ma l'occhio del paese è in questo momento molto attento nei confronti delle sperequazioni esistenti tra persone che svolgono incarichi di pari gravosità e percepiscono retribuzioni diverse. Vorrei far presente questo problema, per il caso in cui il collega Casati insistesse nella presentazione dell'emendamento prospettato: sarebbe necessario trasmettere l'emendamento stesso alla Commissione affari costituzionali affinché esprima un parere sul medesimo, anche perché tutto lo istituto del comando dovrebbe, a mio parere, essere rivisto e regolamentato in quella sede.

Potrebbe darsi il caso che il personale della scuola comandato (non tanto a seguito dell'articolo 16 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 419 del 1974, quanto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974), magari presso un provveditorato, svolga una attività di servizio che comporti un numero di ore superiore a quelle corrispondenti alla sua retribuzione. Tuttavia, dando a costoro una retribuzione superiore, potrebbe insorgere quell'effetto di trascinarsi cui lo stesso relatore ha fatto riferimento, innestando un processo per il quale la Commissione di indagine sulla « giungla retributiva », di cui tutti abbiamo letto gli atti, solleverebbe certamente qualche eccezione.

Non voglio dire che i segretari degli istituti, specialmente nel caso ricordato dal collega Casati, in cui potrebbero vedere decurtato il proprio stipendio, non avrebbero diritto ad una indennità del tipo di quella prospettata dal relatore, ma ritengo opportuno che questo problema venga affrontato non solo nell'ottica della Commissione pubblica istruzione, ma anche nell'ottica della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio.

Fatte queste premesse, vorrei brevemente intervenire su tre punti, soprattutto al fine di chiedere al relatore e al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti. Alla richiesta di questi chiarimenti desidero premettere, d'altro canto, che la logica del provvedimento mi pare del tutto condivisibile, anche se, per quanto riguarda il fatto che ogni regione sia dotata di un istituto di sperimentazione, mi pare che sia stato un errore, al momento del varo dei decreti delegati, raccordare questi istituti alle sovrintendenze scolastiche regionali e interregionali.

Dunque, mi trovo d'accordo, in linea generale, sul contenuto del primo articolo di questo provvedimento. Tuttavia, esso pone un problema, sul quale vorrei chiedere chiarimenti al rappresentante del Governo. Che cosa pensa di fare il Governo a proposito di queste sovrintendenze regionali e interregionali? Essendo nate tali strutture con la programmazione per l'edilizia scolastica, in un periodo in cui l'edilizia scolastica era affidata al Ministero della pubblica istruzione di concerto con il

Ministero dei lavori pubblici, e trovandosi oggi in una situazione istituzionalmente diversa da questo punto di vista, queste sovrintendenze si trovano a non avere più i compiti per i quali erano state create. Venne loro affidato il compito relativo alla conduzione dei corsi abilitanti, ma questo compito è ormai caduto. Dunque, bisogna vedere se valga la pena di tenere in piedi questi uffici per i concorsi regionali. È necessario cioè vedere se i concorsi regionali costituiscano un motivo sufficiente per tenere in vita delle impalcature di questa portata. Si potrebbe formulare l'ipotesi di affidare loro degli altri compiti, magari relativi alla programmazione, anche se ciò creerebbe un contrasto con la regione.

Formulo anche l'ipotesi che nel caso di un ripensamento dell'organizzazione periferica del Ministero della pubblica istruzione, si possa anche sopprimere un eventuale « ramo secco ». Per aver ascoltato molti sovrintendenti scolastici regionali, so che questi provano una notevole frustrazione perché allo stato degli atti non hanno assolutamente nulla da fare, tranne che presenziare, insieme al prefetto e alle autorità, a cerimonie pubbliche.

Questo è un punto da chiarire, che nulla toglie tuttavia alla validità del disegno di legge. Ora, cogliendo l'occasione di questa discussione, vorrei chiedere al Governo a che punto siamo con la nascita di questi istituti. È giusta la sollecitazione del relatore per una esaltazione di questi compiti nella prospettiva della riforma della scuola secondaria (e prospettiva rimane allo stato dei lavori dei due rami del Parlamento), ma credo che la modifica dei programmi della scuola secondaria sia di per sé un atto incisivo, che richiede un intervento congruo e massiccio degli istituti regionali nell'aggiornamento del personale.

Ricordo che alcuni mesi fa rivolsi una interrogazione al Governo, alla quale per altro ho avuto una sollecita risposta, sulla consistenza del patrimonio di questi istituti ereditato dai centri scolastici. In base alla risposta ricevuta il 27 luglio, le cose erano realmente in alto mare in ordine all'accertamento del patrimonio degli ex cen-

tri didattici. Vi è poi la questione relativa al personale e alla ricerca, su cui ora non insisto.

Un terzo ed ultimo punto delle mie osservazioni su questo disegno di legge riguarda l'articolo 2, cioè la disciplina dei comandi. Ove il titolo del disegno di legge in esame, che fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, lo avesse consentito, avrei volentieri sollecitato il Governo nella direzione di un intervento volto a disciplinare la questione dei comandi, che — a quanto mi risulta — suscita molti problemi. Ci troviamo tra l'altro in una fase di soprannumero del personale scolastico: possiamo quindi prevedere un eventuale aumento del numero dei comandi per decongestionare la situazione esistente; ma sarebbe giusto in tal caso che l'amministrazione potesse sopportare il doppio onere che ne deriva? Credo di no. Bisognerebbe trovare soluzioni diverse, in modo che l'amministrazione non debba subire direttamente gli oneri relativi a nuovi comandi.

È da dire comunque che questi problemi non possono venire esaminati nel disegno di legge in discussione, che si riferisce al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Tuttavia, riconfermo una notevole perplessità nei confronti dell'emendamento suggerito dall'onorevole Casati, che a mio avviso deve essere sottoposto al vaglio della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio.

Devo dire infine che mi meraviglia un poco il principio introdotto nel parere della Commissione affari costituzionali nella triennializzazione del comando perché, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 prevede una durata annuale, il decreto n. 419 del 1974 prescrive che i comandi assegnati devono essere quinquennali. Penso che la Commissione — non avendo il provvedimento in esame scadenze immediate —, possa richiamare l'attenzione della Commissione affari costituzionali sul fatto che l'articolo 16 parla sempre di comandi quinquennali per il personale in dotazione agli enti.

A parte le considerazioni più ampie, che spero si possano fare in seguito, sulla politica della sperimentazione e su quella dell'aggiornamento e della ricerca — mi parrebbe un po' forzare la mano il chiedere di aprire un dibattito su temi di così ampia portata in questa sede —, credo che il disegno di legge possa sollecitamente proseguire il suo *iter*, dopo aver chiarito le richieste che ho poc'anzi formulato.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

**CASATI, Relatore.** Desidero ribadire la necessità di approvare sollecitamente il disegno di legge in esame. Circa le perplessità espresse dall'onorevole Raicich sul mio emendamento, penso che si possa accogliere la richiesta di chiedere un parere alla Commissione bilancio e alla Commissione affari costituzionali.

Indubbiamente, se da una parte sono convinto della necessità di garantire a questi segretari un congruo trattamento economico, d'altra parte tale decisione — pur di entità limitata, perché riguarderebbe 20 o 21 persone — potrebbe costituire un esempio trascinate nei confronti di altre categorie.

Si tratta allora di studiare bene una formula con cui garantire un adeguato trattamento economico ai segretari, senza per altro indurre conseguenze negative.

In merito ai comandi, vorrei dire all'onorevole Raicich che anch'io penso che occorra riconsiderare tutta la materia in una prossima riunione della Commissione, trattandosi di un problema divenuto ormai di grande rilievo.

Non mi rimane che concludere, ribadendo la mia adesione alla proposta dell'onorevole Raicich di rinviare l'emendamento proposto alle Commissioni bilancio e affari costituzionali.

**FALCUCCI FRANCA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Desidero

ringraziare il relatore e l'onorevole Raicich per la puntuale attenzione dedicata a questo provvedimento che, pur essendo di portata limitata, è di grande importanza per completare le procedure già avviate dal Ministero per l'attivazione degli istituti regionali di ricerca e di sperimentazione, sulla cui importanza non credo necessario spendere parole.

Circa lo stato delle procedure di attivazione — onorevole Raicich — devo dire che fin dal gennaio scorso il Ministero ha provveduto ad avviarle. Avevamo fatto una previsione secondo la quale entro il mese di giugno si sarebbe potuto procedere alla costituzione, avendo indette le elezioni per i distretti e per i consigli provinciali scolastici, che devono concorrere a loro volta alla costituzione degli istituti direttivi. Non tutte le procedure sono riconducibili alla competenza del Ministero e ci sono stati ritardi nella costituzione dei consigli provinciali (basti dire che la regione Lombardia ha svolto per ultima le elezioni nella seconda metà del mese di settembre). E questo ha comportato uno slittamento dei tempi.

Il consiglio nazionale della pubblica istruzione e il consiglio superiore sono stati invitati fin dal gennaio di quest'anno a dare le indicazioni previste dalla legge: il consiglio superiore ha proceduto nel mese di marzo, il consiglio nazionale soltanto alla fine del mese di novembre.

Penso comunque che nei prossimi giorni il ministro potrà firmare l'atto definitivo, benché vi sia ancora qualche problema di interpretazione, mancando le designazioni di sette o otto regioni dei rappresentanti da inserire nel consiglio direttivo (e si noti che le regioni sono state invitate fin dal gennaio scorso e sollecitate per almeno due volte). Non è pacifico, secondo gli uffici, che il consiglio direttivo (che dovrà poi eleggere il presidente ed anche — se non sbaglio — una giunta) possa essere costituito anche in mancanza di alcune designazioni regionali. Pensiamo che comunque il ministro potrebbe intanto procedere alle nomine di sua competenza, nella speranza che, anche tramite sollecitazioni in via breve, le re-

gioni ci facciano pervenire le designazioni nei prossimi giorni.

Infine, ci auguriamo che venga rapidamente approvato il provvedimento in esame (che già da un anno è in gestazione), in quanto servirà a superare un'altra difficoltà interpretativa. Infatti il decreto, mentre da un lato afferma che i consigli hanno sede nei capoluoghi sede di sovrintendenze, dice che gli istituti sono a carattere regionale: si dà però il caso che in tre regioni non vi siano sovrintendenze ed è quindi necessaria una interpretazione autentica. Intanto pensiamo che il ministro possa procedere alla istituzione dei consigli direttivi in tutte le regioni, intendendo (con una interpretazione che riteniamo la più logica e coerente con le intenzioni del legislatore) che, in attesa della decisione del Parlamento, essi abbiano sede in capoluoghi diversi. Le nostre perplessità sorgono soprattutto dal fatto che certi atti amministrativi dei consigli direttivi potrebbero, stando così le cose, non essere registrati dalla Corte dei conti.

Come si vede, il Ministero sta cercando, con un'interpretazione più elastica possibile, di superare gli intoppi procedurali che ho evidenziato.

Per quanto riguarda i centri didattici, il Ministero ha sollecitato il Tesoro fin dal gennaio scorso ed ha istituito la commissione interministeriale incaricata di accertare il patrimonio esistente, per trasferirlo agli istituti regionali. Ritengo che la commissione abbia concluso i suoi lavori, anche perché i patrimoni non sono gran cosa. Per lo più, si tratta di biblioteche e lo scopo è quello di non disperderle e di operare il trasferimento in modo che ne rimanga assicurata la più organica utilizzazione.

Circa le sovrintendenze, richiamo alcune considerazioni già svolte in sede di discussione della riforma della scuola secondaria, ricordando che nell'articolo della delega relativo alla ristrutturazione dei servizi, in attesa della riforma generale del Ministero, avevo proposto (e tale proposta fu accettata) di inserire un riferimento anche ai servizi periferici, rite-

nendo che le sovrintendenze possano svolgere in questo quadro un utile lavoro.

Ovviamente, resta il problema di una individuazione delle loro competenze, alla luce delle nuove strutture. Le competenze edilizie sono formalmente ancora delle sovrintendenze che potrebbero gestire, per interpretazione estensiva, un'analisi sulla base dell'unità di distretto - distretto per distretto dunque - delle strutture edilizie della scuola secondaria superiore, per predisporre gli interventi di graduale trasformazione, ripeto, alla luce degli obiettivi della riforma. Restiamo in attesa di decidere formalmente quali competenze attribuire, da individuarsi in obiettivi di programmazione scolastica, soprattutto per quanto attiene al collegamento con la regione, tra scuola e formazione professionale, essendo la dimensione regionale, sotto il profilo istituzionale e sotto quella di una visione complessiva delle esigenze economiche, quella che appare più congrua. Intanto, in via operativa, è possibile utilizzare la competenza in materia edilizia. A nostro avviso, le sovrintendenze potranno essere utilizzate come uno strumento di programmazione, sotto il profilo delle strutture, per quanto attiene alla fase di attuazione della riforma della scuola secondaria superiore.

Per quanto attiene il problema dei comandi, il Governo è pienamente disponibile ad affrontare questa tematica. Voglio dire che è un problema di « luce », essendo tutto - come è possibile documentare in ogni momento - assolutamente chiaro e trasparente, con riferimento all'applicazione delle norme. Ciò nondimeno, si pongono delle esigenze obiettive sulle quali il Governo pienamente conviene: da una parte - ad esempio - la utilizzazione del personale scolastico nell'ambito delle esigenze funzionali della scuola, che collegano il problema dei comandi ad una concezione (se posso esprimere un parere personale) diversa del servizio scolastico. Abbiamo attivato l'esperienza di utilizzazione del personale di ruolo, laureato in psicologia o specializzato, *post-laurea*, in discipline psicologiche o psico-pedagogiche, per i problemi di

programmazione educativa, con particolare riferimento all'integrazione degli handicappati. A tale fine, abbiamo utilizzato lo strumento del comando che, nell'attuale fase sperimentale, può essere un mezzo per operare. Nella misura, per altro, in cui si volesse estendere tale sperimentazione, lo strumento in questione non potrebbe essere allargato. Laddove, viceversa, sarebbe opportuna una concezione più articolata del servizio scolastico, che superi il concetto di insegnamento scolastico e di ore di servizio, ma che consenta di giungere nell'ambito della scuola ad altri risultati. Ciò che vorremmo, insomma, è che non si legasse la utilizzazione di tale servizio ad una contingentazione del comando, che potrebbe invece essere prevista per settori di utilizzazione al di fuori della scuola.

In materia, si potrebbe anche guardare al problema degli oneri, distinguendo per esempio, tra amministrazioni statali ed enti — ancorché aventi personalità giuridica — non pubblici.

Attualmente la normativa non dice nulla, per cui è consolidata la prassi che gli oneri siano a carico dell'amministrazione. Cerchiamo di operare — lo abbiamo fatto anche quest'anno — diminuendo il numero dei comandi di personale esterno alla scuola, ed accrescendo quello dei comandi destinati ai servizi gestiti direttamente da quest'ultima. Non vi è dubbio però che, ove si decidesse di affrontare il problema in questione, il Governo sarebbe pienamente disponibile a farlo.

Venendo al parere formulato dalla Commissione affari costituzionali, credo per un equivoco, devo dire che si è fatto riferimento al decreto n. 417 del 1974 e non a quello n. 419 del 1974. In quest'ultimo, per il personale comandato negli istituti regionali, si parla di comando quinquennale rinnovabile. Il legislatore, infatti, si è preoccupato di garantire una continuità operativa in un settore tanto delicato. Con maggior ragione — ed in effetti il testo governativo si allinea, sostanzialmente, al decreto n. 419 del 1974 — si dispone per i segretari, che rappresentano l'elemento istituzionale di continuità,

anche sotto il profilo gestionale-amministrativo.

È da questo concetto che parto per giungere all'emendamento dell'onorevole Casati. Secondo me, non vi è oggettivamente alcuna possibilità che esso abbia un effetto trainante, in quanto i segretari degli istituti regionali, al pari degli altri, possono avere determinate funzioni. Ripeto, il segretario ha una responsabilità anche gestionale-amministrativa. Non dobbiamo omettere di ricordare che gli istituti regionali sono enti di diritto pubblico, con un proprio bilancio; ad essi è demandata tutta una serie di adempimenti anche di carattere amministrativo, comportanti l'assunzione di precise responsabilità. È a questa qualità di funzioni che, evidentemente, fa riferimento l'onorevole Casati. Il Governo è pienamente d'accordo (non certo per assicurare situazioni che possano dar luogo ad ipotesi di « giungla retributiva ») con le proposte formulate. Si tenga presente che ove un preside accettasse di essere comandato alle funzioni cui si fa riferimento, vedrebbe, ove non si intervenisse — addirittura decurtata la propria remunerazione. Non potrebbe, infatti, più godere della indennità straordinaria prevista per il preside. Si immagini, che il testo prevede che possa essere utilizzato sinanche personale dell'ispettorato e personale universitario... Quindi, l'ipotesi dell'emendamento dell'onorevole Casati dovrebbe, a nostro avviso, essere accolta, con riferimento alle funzioni giuridiche e amministrative specifiche che sono proprie del segretario di un istituto, che ha un suo bilancio, che deve essere gestito. Ritengo che l'ipotesi di cui sopra sottolinei la connessione tra il trattamento cui si intende sottoporre il segretario in questione e le funzioni che gli stessi svolgono.

Il Governo esprime quindi parere favorevole all'emendamento Casati. Ritiene invece che non possa essere accolto il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, perché in evidente e formale contraddizione con quanto disposto dagli articoli 16 e precedenti del decreto

del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974 sul personale.

**PRESIDENTE.** A questo punto dovremo passare all'esame degli articoli; non possiamo farlo, come ho preannunciato, perché manca il parere della Commissione bilancio. Questo penso ci consenta di prendere in considerazione la richiesta avanzata dall'onorevole Raicich, e fatta propria dal Governo, di richiedere una revisione del parere della Commissione affari costituzionali, che potremmo motivare appunto alla luce dell'articolo 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, perché è probabile che ci sia stata confusione tra i decreti 419 e 417 del 1974, che prevedono entrambi i comandi, ma per categorie diverse di scuole e di docenti.

Un secondo problema, che costituisce un nodo che la Commissione deve sciogliere, è quello dell'emendamento presentato dall'onorevole Casati.

A questo riguardo devo far presente, come già per il disegno di legge sull'INFN, precedentemente esaminato, che la presentazione di questo emendamento allunga i tempi di approvazione del provvedimento, la cui urgenza è stata da tutti sottolineata. L'emendamento, infatti, dovrebbe essere sottoposto e alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per il prescritto parere; non possiamo però farlo oggi, ma solo al momento in cui esso venisse approvato in linea di massima dalla Commissione, dopo il passaggio all'esame degli articoli: dopo la votazione dell'emendamento Casati — che dovremo considerare votazione di massima — lo dovremo inviare alle Commissioni bilancio e affari costituzionali.

Nel caso del disegno di legge sull'INFN il relatore, per abbreviare i tempi, ha ritirato l'emendamento che aveva presentato. In questo caso lascio il giudizio al presentatore. Senza l'emendamento (sul quale per altro il Governo ha espresso parere favorevole), potremo procedere all'esame degli articoli ed alla votazione del disegno di legge nella giornata di domani.

**CASATI, Relatore.** Devo rilevare che c'è una differenza tra l'emendamento del collega Bianco ed il mio: nel primo caso il Governo si è impegnato a soddisfare il contenuto della richiesta che si formulava nell'emendamento; in questo caso la situazione è molto diversa.

Il mio emendamento ha un fondamento, come è stato rilevato anche nell'intervento del collega Raicich, che aggiunge delle perplessità in relazione all'ipotesi di dover sollecitare altre indagini in questa direzione. Se questo emendamento viene incontro ad esigenze reali, allora penso che si debba mantenere, per poi approvarlo o respingerlo, dopo aver ottenuto il prescritto parere delle Commissioni bilancio ed affari costituzionali.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Casati.

Per il momento pongo in votazione la proposta formulata dall'onorevole Raicich cui si è associato il Governo, di chiedere alla Commissione affari costituzionali un riesame del parere espresso.

*(È approvato).*

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad un'altra seduta.

**Discussione delle proposte di legge: senatori De Giuseppe ed altri: Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio (Approvata dal Senato) (2152); Rende: Equipollenza della laurea in scienze economiche e sociali dell'università di Calabria con la laurea in economia e commercio e la laurea in scienze politiche (80).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri: Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio, già approvata dal Senato; e del

deputato Rende: Equipollenza della laurea in scienze economiche e sociali dell'università della Calabria con la laurea in economia e commercio e la laurea in scienze politiche.

Il relatore, onorevole Mezzogiorno, ha facoltà di svolgere la relazione.

MEZZOGIORNO, *Relatore*. La proposta di legge n. 2152, di iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri, consiste di un articolo unico, con il quale si propone l'equipollenza delle lauree in economia politica ed in economia aziendale con quella in economia e commercio. Con questo articolo il proponente ha ritenuto opportuno conferire tale equipollenza anche alla laurea in scienze economiche e sociali dell'università di Calabria. Includo quindi nella medesima relazione la proposta di legge n. 80, di iniziativa del deputato Rende, che propone l'equipollenza della laurea in scienze economiche e sociali dell'università di Calabria con quella in economia e commercio.

Il provvedimento n. 2152, già approvato dal Senato, è inteso a sanare una di quelle tante contraddizioni di cui il nostro sistema universitario è ricco, e che già altre volte abbiamo dovuto discutere in quest'Aula. Pur essendo contrario, in via di principio, a che si affrontino i problemi dell'università in modo disorganico con l'adozione di volta in volta di provvedimenti-tampone, mi rendo conto, d'altra parte, che con l'opporsi ad alcuni di questi provvedimenti si finisce con il punire ulteriormente chi di queste situazioni non ha colpa alcuna. Sono anzi proprio le situazioni assurde come queste che fanno emergere sempre più la necessità di una globale riorganizzazione degli studi universitari.

Devo far rilevare che l'istituzione di corsi di laurea in economia politica, economia aziendale e scienze economiche e sociali, ha tratto origine dalla necessità di raggiungere un maggior grado di specializzazione dettato dall'evolversi e dall'espansione della ricerca e dell'applicazione delle tecniche d'analisi operative negli studi economici, offrendo contenuti più

specifici, più completi in adesione ai più moderni sviluppi degli studi stessi.

Oltre a fondate motivazioni di ordine culturale, sussiste anche la necessità di sanare un inconveniente assai grave rappresentato dalla mancata equiparazione di questi nuovi corsi alle lauree in economia e commercio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi: questa situazione crea danno sia ai giovani laureati sia alla pubblica amministrazione che deve escludere dalla selezione un ragguardevole numero di giovani.

Dirò di più: la proposta di equipollenza di tali lauree tende soprattutto ad evitare la disincentivazione dei giovani che intendono intraprendere studi più moderni nel campo dell'economia; tende altresì a non mortificare valide iniziative promosse da alcune università in uno sforzo notevole di rinnovamento.

Accanto a queste valide ragioni, l'equipollenza può essere pacificamente dichiarata perché, in primo luogo, sulle materie fondamentali dei corsi di laurea considerati, esiste una fondamentale convergenza; in secondo luogo, in forza della legge n. 910 è possibile conseguire una laurea in economia e commercio elaborando piani di studio individuali perfettamente identici nei contenuti a quelli previsti per la laurea in economia politica, od economia aziendale o scienze economiche e sociali. Se aggiungiamo che le nuove lauree sono state incluse (a' sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 543 del 1972) tra i titoli idonei per la partecipazione all'esame di Stato per l'esercizio della libera professione di dottore commercialista, si evince che già viene riconosciuta una sostanziale affinità tra i diplomi di laurea considerati: motivo aggiuntivo, questo, che depone a favore della dichiarazione d'equipollenza, anche ai fini di una razionalizzazione dei sistemi d'accesso ai pubblici concorsi.

Per concludere, invito la Commissione ad accogliere tale progetto di legge e sottolineo che sarebbe ingiusto negare ai giovani in possesso di queste nuove lauree la possibilità d'accedere ai vari impieghi pubblici: proprio ai giovani, cioè, che si

sono arricchiti di un bagaglio culturale che gioverebbe a rendere più preparato e produttivo il settore terziario.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**RAICICH.** Signor Presidente, vorrei sollevare una questione di carattere procedurale: se dobbiamo procedere alla votazione di testi, dobbiamo sapere qual è il testo-base proposto dall'onorevole relatore; ciò è importante anche ai fini della presentazione di emendamenti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Raicich, ella sa che la scelta del testo-base avviene normalmente nel momento del passaggio all'esame degli articoli: tuttavia, l'onorevole relatore può fornire subito l'indicazione richiesta.

**MEZZOGIORNO, Relatore.** Propongo come testo-base la proposta di legge n. 2152.

**VILLARI.** Consento con l'onorevole relatore e mi dichiaro favorevole.

**PRESIDENTE.** Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. L'onorevole relatore intende aggiungere qualcosa?

**MEZZOGIORNO, Relatore.** No, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Consento con l'onorevole relatore; presso l'altro ramo del Parlamento è stato registrato un parere favorevole per l'ultima formulazione e ribadisco la necessità di una sollecita approvazione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il testo-base è la proposta di legge n. 2152, giusta l'indicazione dell'onorevole relatore.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, sarà subito votato a scrutinio segreto:

« Le lauree in economia politica ed in economia aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, nonché la laurea in scienze economiche e sociali, conferita dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'università di Calabria, sono dichiarate equipollenti alla laurea in economia e commercio, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi ».

#### Votazioni segrete.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge n. 2460.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: « Interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente il voto della prova scritta di cultura generale di concorso a posti di direttore didattico » (2460):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Bianco, Bini, Borruso, Brocca, Carelli, Casati, Cirino Pomicino, De Gregorio, De Petro, Forni, Fusaro, Giannantoni, Giordano, Mezzogiorno, Pagnai Morena Amabile, Pellegatta Maria Agostina, Quarenghi Vittoria, Raicich, Tessari Alessandro, Vaccaro Melucco Alessandra, Villari e Zoso.

Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge n. 2152.

## VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1978

Proposta di legge: « Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio » (*approvata dal Senato*) (2152):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza  
Maria Immacolata, Bianco, Bini, Borruso,  
Brocca, Carelli, Casati, Cirino Pomicino,

De Gregorio, De Petro, Forni, Fusaro,  
Giannantoni, Giordano, Mezzogiorno, Pa-  
gliai Morena Amabile, Pellegatta Maria  
Agostina, Quarenghi Vittoria, Raicich, Tes-  
sari Alessandro, Vaccaro Melucco Alessan-  
dra, Villari e Zoso.

**La seduta termina alle 12,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO